

Versione anonimizzata

Traduzione

C-30/20 - 1

Causa C-30/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil [n. 2] de Madrid (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

23 dicembre 2019

Attrice:

RH

Convenute:

AB Volvo

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

Volvo Lastvagnar AB

Gruppo Volvo Spagna, S. A.

JUZGADO DE LO MERCANTIL N. 2 DE MADRID [Tribunale di commercio (n. 2) di Madrid]

(omissis) [Dati identificativi del procedimento e delle parti]

ORDINANZA

(omissis) Madrid

(omissis) 23 dicembre 2019.

IN FATTO

IT

PRIMO. Il procedimento giurisdizionale che ha dato origine alla presente questione pregiudiziale è un processo civile ordinario, introdotto da una domanda di risarcimento per danni cagionati all'attrice, RH. Tali danni sono stati causati da alcune pratiche anticoncorrenziali già sanzionate, derivanti – secondo quanto asserito nella domanda – da una serie di gravi comportamenti collusivi tenuti dalle convenute, tutte appartenenti al gruppo VOLVO.

Con il ricorso viene esercitata un'azione cosiddetta di *follow on*, basata sulla decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 luglio 2016 (caso AT.39824, pubblicata nella GU del 6 aprile 2017), (omissis). In essa vengono sanzionati i principali produttori di autocarri nel mercato dell'Unione europea per un cartello in vigore tra il gennaio 1997 e il gennaio 2011, in base al quale – secondo quanto stabilisce la Commissione europea – le imprese sanzionate [Or. 2] avevano mantenuto un comportamento in violazione dell'articolo [101] del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La violazione è consistita – secondo l'attrice – in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi, nonché sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi per l'introduzione delle tecnologie in materia di emissioni per gli autocarri medi e pesanti, richiesta dalle norme da EURO 3 a EURO 6.

Tra le società che hanno partecipato al cartello vi sono le società convenute: AB VOLVO, VOLVO LASTVAGNAR AB e VOLVO GROUP TRUCKS CENTRAL EUROPE GMBH. Inoltre, è stata citata in giudizio anche la controllata spagnola del gruppo, VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A.

L'attrice indica il domicilio delle quattro convenute, tre delle quali (le prime tre, società detentrici della controllata spagnola) sono domiciliate in altri Stati dell'Unione europea:

AB Volvo, (omissis) Göteborg, Svezia;

Volvo Lastvagnar AB, (omissis) Göteborg, Svezia;

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (omissis) Ismaning, Germania;

la società spagnola convenuta è domiciliata a Madrid, (omissis).

SECONDO. Tutte le convenute sono comparse nel procedimento e hanno eccepito, ai sensi (omissis) della Ley española de Enjuiciamiento Civil (legge spagnola sulla procedura civile; in prosieguo: la «LEC»), il difetto di giurisdizione internazionale, ossia una questione di competenza (la controllata spagnola ha inoltre eccepito l'incompetenza *ratione materiae* in relazione a una delle pretese dell'attrice).

Il Gruppo VOLVO sostiene che questo giudice non ha competenza internazionale per decidere sulla domanda e, a sostegno di ciò, cita l'articolo 7, paragrafo 2, [Or. 3] del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ai sensi della suddetta disposizione (già articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001), «*Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*».

Secondo la tesi del gruppo VOLVO, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» indica un concetto proprio del diritto [dell'Unione] cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha attribuito un significato e, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia – secondo le convenute – con tale espressione si allude al luogo dell'evento causale (in questo caso, il luogo di costituzione del cartello degli autocarri), che non può essere in alcun caso identificato con il luogo di domicilio dell'attrice: è pacifico – sostiene VOLVO – che il cartello è stato costituito al di fuori della Spagna, in altri Stati dell'Unione Europea, il che determina l'incompetenza del giudice spagnolo. (omissis)

TERZO. (omissis) un'importante questione si pone in relazione alla corretta interpretazione, conforme al diritto dell'Unione, del suddetto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Gli elementi da prendere in considerazione per risolvere la questione dibattuta nel presente procedimento sono i seguenti.

1. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa a tale disposizione è ormai costante nell'affermare che «*quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un'azione volta al risarcimento del danno a motivo di un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'Accordo SEE accertata dalla [Or. 4] Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l'evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l'intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l'evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale*».

Così si è espressa la Corte di giustizia nella (omissis) sua sentenza del 21 maggio 2015 (C-352/13, causa *CDC Hydrogen Peroxide*, punto 56). In altre parole, sebbene sia chiaro che l'evento causale, nel caso del cartello degli autocarri, si trova al di fuori della Spagna, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [dell'Unione] e la giurisprudenza della Corte di giustizia portano a ritenere che il danno si produca invece in Spagna e che, pertanto, sia possibile convenire in giudizio VOLVO all'interno del territorio spagnolo, facendo riferimento al luogo in cui si trova la sede sociale del danneggiato. In tal senso, nella sua sentenza nella

causa *CDC Hydrogen*, la Corte di giustizia stabilisce quanto segue in merito all'attuale articolo 7, paragrafo 2:

«[Punto] 52 *Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il luogo in cui il danno si è concretizzato è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente (v. sentenza Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 27). Trattandosi di un danno consistente in costi supplementari pagati a causa di un prezzo artificialmente elevato, come quello del perossido di idrogeno che era stato oggetto dell'intesa di cui al procedimento principale, tale luogo è individuabile solo per ogni asserita vittima considerata individualmente e si troverà, in linea di principio, presso la sede sociale di quest'ultima.*

[Punto] 53 *Tale luogo presenta tutte le garanzie dal punto di vista dell'economia processuale per un eventuale procedimento, posto che l'esame di una domanda di risarcimento di un danno asseritamente causato a un'impresa determinata da un'intesa illecita che è già stata accertata, in modo vincolante, dalla Commissione dipende essenzialmente da elementi propri della situazione di detta impresa. In tali circostanze, il giudice del luogo in cui quest'ultima ha la sua sede sociale è evidentemente quello che si trova nella posizione migliore per pronunciarsi su una siffatta domanda».* [Or. 5]

Successivamente, con riferimento specifico al cartello degli autocarri sanzionato dalla Commissione nella citata decisione del luglio 2016, alla base della domanda di cui al presente procedimento, in un caso identico concernente un'azione promossa in Ungheria contro DAF, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 29 luglio 2019 (C-451/18, *Tibor-trans*), ha stabilito (punto 33) che: «qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-27/17, EU:C:2018:533, punto 40)».

2. L'applicazione di quanto sopra esposto si scontra, tuttavia, con la difficoltà di determinare, innanzitutto, se tale dottrina si riferisca alla competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si è verificato il danno oppure se essa stabilisca altresì, direttamente, la competenza territoriale interna nell'ambito di tale Stato membro dell'Unione. In particolare, è necessario stabilire se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 sia una norma di competenza internazionale in senso stretto o se si tratti di una norma duplice o mista, che opera anche come norma di competenza territoriale interna.

Il dubbio non può essere risolto sulla base della giurisprudenza nazionale e [dell'Unione] fin qui disponibile.

3. Per quanto riguarda la prima [ipotesi], il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) (ordinanza della Prima Sezione, del 26 febbraio 2019, e varie successive

decisioni conformi, ad esempio, tra le più recenti, dell'8 e 15 ottobre 2019) ha, in effetti, confermato che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [dell'Unione] consente di considerare competente il giudice spagnolo, ma rifiuta di ammettere che essa operi anche come norma diretta di competenza territoriale nazionale, senza analizzare quanto stabilito in merito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, cosicché nel presente procedimento di primo grado tale analisi non è disponibile. **[Or. 6]**

4. Orbene, con riferimento alla seconda [ipotesi], risulta che la Corte di giustizia ha effettivamente stabilito una dottrina in materia di responsabilità contrattuale, cosicché si pone qui la questione se l'articolo 7 debba essere interpretato nello stesso modo nel caso della responsabilità extracontrattuale. Nella sua sentenza del 3 maggio 2007 (causa C-386/05, *Color Drack*), la Corte di giustizia si era occupata di una vicenda in cui, nell'ambito di un contratto di vendita di beni tra Austria e Germania esistente tra le parti, era stato chiesto alla Corte se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del precedente regolamento (CE) n. 44/2001, ora articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovesse essere interpretato nel senso che un venditore di beni mobili, stabilito nel territorio di uno Stato membro, relativamente all'inadempimento di un contratto che consentiva consegne parziali in diverse località all'interno della Stato di esecuzione del contratto – a scelta dell'acquirente –, possa essere citato in giudizio dall'acquirente dinanzi al giudice di uno di tali luoghi d'adempimento. La risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata positiva e, a questo proposito, la Corte ha affermato quanto segue:

«L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. [4]4/2001, che determina sia la competenza internazionale che quella territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali» [punto 30].

La stessa regola è stata applicata nella successiva sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2009 (C-204/08, *Rehder*), anch'essa riguardante un'azione contrattuale, in quel caso relativa alla prestazione di servizi (trasporto aereo di passeggeri).

5. Anche se, a priori, si potrebbe pensare che la logica interpretativa sia la stessa, non è stato possibile rinvenire una pronuncia analoga della Corte di giustizia in merito all'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale si riferisce – come si è visto – a una responsabilità diversa, ovvero la responsabilità extracontrattuale. Non vi è quindi la possibilità di applicare la dottrina dell'«acte clair» né dell'«acte éclairé» (secondo quanto stabilito, dalla stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/1981, *Cilfit*). **[Or. 7]**

6. La necessità di risolvere tale dubbio è evidente: se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [dell'Unione] fosse solo una norma di portata internazionale –

che, nel caso di specie, determina la competenza del giudice spagnolo – priva di portata interna per la determinazione della competenza territoriale, si dovrebbe applicare la giurisprudenza nazionale citata, secondo la quale, in assenza di una norma specifica per la determinazione della competenza territoriale nelle azioni di diritto privato della concorrenza, il foro più prossimo per la trattazione di tali azioni è quello previsto in materia di concorrenza sleale dall'articolo 52, paragrafo 1, dodicesimo comma, della LEC, cosicché dovrebbe essere adito il giudice del luogo di acquisto del veicolo o di sottoscrizione del contratto di leasing, perché è in quel luogo che si verifica il danno. Per contro, se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [dell'Unione] dovesse essere considerato come una norma mista, che stabilisce sia la competenza internazionale che quella territoriale interna, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sussisterebbe la competenza del foro della sede sociale del danneggiato.

7. Nella fattispecie, l'acquisizione dei cinque veicoli (di cui uno mediante un contratto di leasing) su cui si fonda la domanda è avvenuta in ogni caso a Cordoba (Spagna). E sebbene il domicilio dell'attrice sia anch'esso a Cordoba (Spagna), la parte convenuta è comparsa in giudizio ma non ha mai contestato la competenza territoriale di questo giudice, per cui si deve ritenere che essa abbia accettato tacitamente la competenza del foro di Madrid (articolo 56 LEC).

Alla luce di tutti gli elementi suddetti, questo giudice, competente a decidere sulla questione controversa, considera opportuno sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (omissis).

QUARTO. Nel corso dell'esame della presente questione pregiudiziale (omissis), le parti in causa (omissis) hanno formulato le loro osservazioni sulla fondatezza della questione pregiudiziale (omissis).

QUINTO. In data 4 dicembre 2019, l'attrice ha presentato una memoria scritta, esponendo varie argomentazioni, (omissis). **[Or. 8]**

IN DIRITTO

PRIMO. Sulla questione pregiudiziale

L'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 234 CE e 177 CE) così dispone:

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) *sull'interpretazione dei trattati;*
- b) *sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte (...).».

Affinché una questione possa essere sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia pregiudiziale, è necessario (omissis) che il diritto [dell'Unione] sia pertinente per la fattispecie concreta sottoposta al giudice nazionale competente e che esso sia applicabile. La consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia definisce i due principi cardine su cui si basa la comunità di diritto che è l'Unione europea, vale a dire i principi dell'applicazione diretta del diritto comunitario negli Stati membri e del primato di quest'ultimo sul diritto nazionale (sentenze della Corte nelle cause 26/62, *Van Gend en Loos*, 6/64, *Costa/ENEL*, e 106/77, *Simmenthal*). [Or. 9]

Inoltre, dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 ottobre 2011 (C-369/09, *Interedil*), discende che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall'articolo 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia.

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica sul potere giudiziario, in prosieguo: la «LOPJ»), «i giudici e gli organi giurisdizionali applicano il diritto dell'Unione europea conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

(omissis) [Osservazioni sul diritto nazionale]

SECONDO. Questo giudice è competente a risolvere le questioni di competenza internazionale e, nel caso in cui questa venga confermata, quelle di competenza territoriale sottopostegli dalle parti.

Secondo l'articolo 21 LOPJ, «I tribunali civili spagnoli decidono sulle controversie insorte nel territorio spagnolo nel rispetto delle disposizioni dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui la Spagna è parte, delle norme dell'Unione europea e del diritto spagnolo». Secondo l'articolo 22 quinquies LOPJ, «Allo stesso modo, in mancanza di una designazione espressa o tacita e anche nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in Spagna, sono competenti

i giudici spagnoli: b) in materia di obbligazioni extracontrattuali, quando l'evento dannoso è avvenuto nel territorio spagnolo». [Or. 10]

La disposizione di diritto [dell'Unione], che ha il primato ed è di diretta applicazione in Spagna, della cui interpretazione si discute [articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012], è direttamente applicabile al presente procedimento per la risoluzione della questione di competenza.

Tanto premesso

DISPOSITIVO

DISPONGO che sia sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE:

se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: «(...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», debba essere interpretato nel senso che esso determina soltanto la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova tale luogo, di modo che, per l'individuazione del giudice nazionale territorialmente competente all'interno di tale Stato si debba far riferimento alle norme procedurali nazionali, oppure se esso debba essere interpretato come una norma mista che, in quanto tale, determina direttamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla normativa nazionale.

(omissis) [Adempimenti processuali]